



COMUNE di RIPARBELLA

Provincia di Pisa

Ordinanza n. 23/2009

del 01 luglio 2009

Oggetto: limitazione del consumo di acqua potabile per usi extra-domestici nel periodo estivo

IL SINDACO

Considerato che durante la prossima stagione estiva si prevedono difficoltà per l'approvvigionamento di acqua potabile a seguito del progressivo impoverimento delle fonti di emungimento aggravato durante il periodo estivo, dal flusso turistico che si registra sul territorio comunale;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di limitare il rischio di disservizi nell'erogazione dell'acqua potabile, di evitare ogni spreco nell'utilizzo della risorsa idrica nel periodo compreso dalla data odierna ed il 30 settembre p.v. ;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n.29/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n.81 "Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)". Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.";

Ritenuto indispensabile limitare il consumo di acqua potabile nel periodo compreso tra la data odierna ed il 30 settembre 2009;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento a disciplina del servizio Acquedotto Comunale e per la distribuzione dell'acqua potabile approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06/03/1995:

ORDINA

per il periodo compreso dalla data odierna ed il 30 settembre p.v., quanto segue:

1. è fatto divieto a chiunque di attingere acqua dal civico acquedotto per l'innaffiamento di strade, marciapiedi, cortili di proprietà privata, nonché per il lavaggio dei veicoli, e comunque qualunque spreco di acqua in ogni sua forma.
L'innaffiamento di orti e giardini privati è ammesso soltanto dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo.
Resta escluso dall'anzidetto divieto l'innaffiamento di parchi, giardini ed aree comunque destinate a verde pubblico, che prioritariamente dovrà essere effettuato durante le ore notturne;

2. è fatto altresì divieto a chiunque di prelevare acqua da fontane o prese d'acqua pubbliche, alimentate dal pubblico acquedotto, per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale, come lavare veicoli od ogni altro oggetto in genere;

INVITA

- gli utenti del Civico Acquedotto a limitare il consumo di acqua potabile, per qualsiasi uso, al minimo indispensabile.
- ogni cittadino a non lasciare aperte, al termine dell'uso, le fontane pubbliche.

DISPONE

che alla presente Ordinanza venga data la massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034 e successive modifiche e integrazioni (L.205/2000), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

L'inosservanza del presente provvedimento determinerà la comminatoria della sanzione di cui all'art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, salva ed impregiudicata l'applicazione delle specifiche sanzioni previste in materia dall'art.8 bis, comma 4 della Legge Regionale n.81/1995.

La Polizia Municipale, nonché gli altri ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sorveglianza e l'esecuzione della presente ordinanza.

Riparbella 01 luglio 2009

IL SINDACO
Ghero Fontanelli

